

| FONTE NORMATIVA | SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE | CODICE UNIEMENS | CODICE AUTORIZZAZIONE INPS |
|---|--|-----------------|----------------------------|
| Decreto Legge n. 9/2020, art. 5 | Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, per i contributivi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. | N966 | 7L |
| D.L. n. 9/2020, art. 8 | Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. | N967 | 7L |
| D.L. n. 18/2020, art. 61 comma 2 | <p>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;</p> <p>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane,</p> | N967 | 7L |

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| | <p>marittime o aeroportuali;</p> <p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p> | | |
| <p>Art. 61 comma 5 d. legge 18/2020</p> | <p>Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</p> | <p>N968</p> | <p>7L</p> |
| <p>Articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</p> | <p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, per i contributi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p> <p>3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto</p> | <p>N969</p> | <p>7L</p> |

| | | | |
|---|--|-------------|-----------|
| | <p>del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p> <p>Fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.</p> | | |
| Decreto legge n.23 art.18, comma 1 e 2. | <p>1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</p> | N970 | 7G |
| Decreto legge n.23 art.18, comma 3 e 4. | <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</p> | N971 | 7G |
| Decreto legge n.23 art.18, comma 5. | <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.</p> | N972 | 7G |
| Decreto legge n.18, articolo 78, comma 2 quinquiesdecies | Aziende settore florovivaistico | N973 | 7S |

Gestione Separata

| FONTE NORMATIVA | | CODICE UNIEMENS |
|---|--|-----------------|
| Decreto Legge n. 9/2020, art. 5 | Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, per i contributi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. | 24 |
| Decreto-Legge n 9/2020, art. 8 | Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. | 25 |
| Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5 | Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche | 26 |
| Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2 | <p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, per i contributi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p> <p>3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e</p> | 27 |

| | | |
|--|--|-----------|
| | <p>Piacenza.</p> <p>4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p> <p>Fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.</p> | |
| <p>Decreto legge n.23, art.18, comma 1 e 2.</p> | <p>1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</p> | <p>28</p> |
| <p>Decreto legge n.23, art.18, comma 3 e 4.</p> | <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il</p> <p>50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente</p> | <p>29</p> |

| | | |
|---|--|-----------|
| | periodo d'imposta | |
| Decreto legge n.23, art.18, comma 5. | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. | 30 |
| Decreto legge n.18, articolo 78, comma 2 quinquiesdecies | Aziende settore florovivaistico | 31 |

Aziende Agricole - che non sono chiamate a trasmettere alcuna dichiarazione di volontà, che sarà acquisita in automatico dall'Istituto con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.

| FONTE NORMATIVA | CODICE AUTORIZZAZIONE INPS |
|---|-----------------------------------|
| Articolo 61, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 | 7L |
| Articolo 62, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 | 7Q |
| Articolo 5, decreto-legge n. 9/2020 | 7H |